



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



AREA  
SERVIZI ALLA DIDATTICA

Estratto del verbale del 4 aprile 2025 (n. 835 prot. n. 88286/2025) della Commissione giudicatrice del bando n. 342/2025 nominata con DR n. 391/2025

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione:

Punteggio relativo al servizio

- Viene assegnato un punteggio anche per anni di servizio antecedenti agli ultimi 5.
- Per i candidati che presentano richiesta di riserva i 3 anni che costituiscono requisito di accesso non determinano punteggio. In assenza di una dichiarazione del candidato, e se sono presenti più di 3 anni di servizio, vengono sottratti dal conteggio gli ultimi 3 anni (i più recenti) o quelli più vantaggiosi per il candidato.
- Per l'accesso alla riserva vale come requisito anche il servizio su sostegno. Invece non si attribuisce punteggio per ulteriori anni di servizio su sostegno oltre a quelli necessari per la riserva perché la tab. A del DM 148/2025 non cita il servizio su sostegno, a differenza della tab. B del DM 270/2025.
- Per l'accesso alla riserva si considerano gli ultimi 5 anni, quindi dal 2020-2021 al 2024-2025.
- Per l'accesso alla riserva, come servizio non specifico vale anche il servizio prestato su sostegno in altro grado o ordine di scuola (per es. primaria) oppure su posto comune di altro grado/ordine di scuola.
- Per i candidati ordinari: il servizio su sostegno vale 2 punti se è sul medesimo grado e 1 punto se è su grado diverso. Se non si evince quale fattispecie si applichi si attribuisce 1 punto.
- Per i candidati ordinari: vale anche il servizio su altro grado (non specifico), quindi 1 punto.
- Se un candidato dichiara un numero di annualità inferiore rispetto a quelle che possiede, ossia dalla documentazione presentata emerge un numero di annualità superiore a quelle dichiarate, si valutano ai fini del punteggio solo le annualità dichiarate dal candidato anche se inferiori rispetto al posseduto. Pertanto ai fini della graduatoria si valuta il dichiarato e non il posseduto.
- In caso di annualità coincidenti prestate su classe specifica e contemporaneamente non specifica (es. 2 spezzoni orari) si attribuisce il punteggio più favorevole per una sola annualità.
- Una annualità di servizio coincidente con il periodo di congedo per maternità si considera valida sia ai fini della riserva sia per l'attribuzione del punteggio.
- Un'annualità di servizio è valida se il contratto prevede un numero minimo di ore settimanali pari a 2
- In caso di più annualità di servizio coincidenti sullo stesso anno scolastico, l'annualità in questione viene considerata una sola volta e viene attribuito il punteggio più favorevole.



- In caso di servizio sulla materia alternativa alla religione cattolica si attribuisce punteggio solo nel caso in cui il contratto preveda un minimo di 2 ore settimanali.
- Sono necessarie 2 ore settimanali perché sia considerata valida un'annualità di servizio.
- Si attribuisce punteggio anche per il servizio prestato nella scuola per l'infanzia e primaria.
- Se un candidato dichiara annualità di servizio ai fini dell'ottenimento del punteggio per la graduatoria, ma non risultano poi allegate autocertificazioni, certificato di servizio o stato matricolare, tali annualità non sono considerabili. Nel questionario, infatti, era espressamente richiesto ai candidati di allegare tale documentazione e di dichiarare di essere consapevoli che la mancata allegazione comportava l'impossibilità di valutare quanto dichiarato (cfr gruppo 7, domanda 3: "Sono consapevole che può essere attribuito il punteggio alla/e annualità di insegnamento solo se ho allegato la relativa documentazione (stato matricolare oppure elenco rapporti di lavoro ricavabile da "istanze on line" della pubblica istruzione) nella procedura concorsuale"). Nel caso della riserva è comunque possibile chiedere chiarimenti ai fini dell'attribuzione della riserva.

#### Punteggio riservisti

- Coloro che si iscrivono al PF30 senza il requisito della riserva (3 anni di servizio di cui 1 specifico / partecipazione concorso straordinario bis) vengono spostati d'ufficio al PF60, rispetto al quale si attribuisce il punteggio sulla base della tab. B del DM 270/2025.
- Coloro che si iscrivono come riservisti dichiarando di aver diritto alla riserva del 5%, ma poi non allegano i contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, mantengono il requisito della riserva se hanno 3 anni di servizio di cui 1 specifico ovvero se hanno partecipato al concorso straordinario bis.
- Coloro che si iscrivono al PF60 e soddisfano il requisito della riserva (3 anni di servizio di cui 1 specifico / partecipazione concorso straordinario bis), ma non presentano esplicita richiesta di essere riservisti, vengono valutati per il PF60.
- Coloro che si iscrivono al PF60, soddisfano il requisito della riserva (3 anni di servizio di cui 1 specifico / partecipazione concorso straordinario bis) e chiedono con successiva comunicazione di essere riservisti vengono spostati d'ufficio al PF30 purché sussistano le seguenti due condizioni: (i) il candidato non è vincitore nel PF60, (ii) lo spostamento non implica l'esclusione di altri candidati che abbiano presentato regolare domanda nel PF30.

#### Altri titoli

- La specializzazione su sostegno vale come specializzazione ai fini dell'attribuzione dei 2 punti.
- Un titolo dichiarato da un candidato solo nel questionario collegato alla domanda, ma non nel gestionale GCS, oppure non corredato dalle relative attestazioni, non è conteggiato. Non è possibile integrare la domanda.



- Nel caso in cui un candidato abbia presentato più domande di ammissione relative a diverse classi, e abbia inserito la documentazione soltanto in una di queste, i titoli inseriti sono valutati anche in relazione alle altre domande presentate su classi diverse.

#### Criteria per l'ammissione

- Se il candidato ha dichiarato nel modulo dei requisiti esami non sostenuti presso l'Università di Firenze, senza allegare la certificazione relativa, si prende in considerazione un'eventuale integrazione via email se pervenuta entro i termini del bando (2 aprile ore 13) oppure si chiede al candidato la trasmissione del certificato via email (i candidati devono rispondere entro 5 giorni ai sensi dell'art. 4 comma 3 del bando).
- Se il candidato non ha allegato il modulo obbligatorio per i requisiti ed è studente/laureato presso l'Università di Firenze, ha diritto ad accedere, previo controllo requisiti nel gestionale GCS.
- Se il candidato non ha allegato il modulo obbligatorio per i requisiti e/o le autocertificazioni dei titoli comprensive degli esami sostenuti, ed è studente/laureato di altro Ateneo, è escluso dalla procedura per l'impossibilità di verificare i requisiti, a meno che abbia integrato la documentazione via mail/pec entro la data di scadenza delle iscrizioni al concorso (2 aprile 2025 ore 13) ovvero abbia dichiarato nel gestionale GCS il possesso di un titolo che permetta l'ammissione senza specifici esami.
- Se il candidato contatta via mail l'Ufficio Formazione Insegnanti dichiarando di essersi iscritto presso altro Ateneo nella stessa classe di concorso, ma non chiede formalmente di ritirare la domanda ai sensi del bando (art. 3 co. 8), la sua candidatura è comunque inammissibile ai sensi del DM 270/2025 (art. 3 co. 1).

Firenze,

La responsabile del procedimento  
(*Dott.ssa Silvia Caldini*)